

N. R.G. 1157/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1157/2024

Oggi 8 aprile 2025 h. 11.00 sono comparsi l'Avv. Stefano Barillari, in sostituzione degli Avv. Elisabetta e Maria Cristina Fatuzzo, per il ricorrente e l'Avv. Melograni per l'Inps.

I difensori si riportano agli atti e alle rispettive conclusioni. L'Avv. Barillari, in relazione all'eccezione di decadenza, rileva che si tratta di domanda di adeguamento parziale della pensione, non trovando applicazione la suddetta decadenza (Cass. 17720/09, 17718/09, 12516/04).

Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1157 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024,
promossa da:

Piccinin Egidio (Avv. M. C. Fatuzzo, E. Fatuzzo),

c o n t r o

Inps (Avv. M. Melograni),

LIQUIDAZIONE PENSIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è titolare, dal 1.2.97, di pensione di anzianità calcolata in base ai contributi versati in Italia e in Svizzera. Ha chiesto la ricostituzione della pensione, prendendo come



base di calcolo le retribuzioni percepite in Svizzera negli ultimi dieci anni di lavoro al cambio corrente anno per anno.

L'Inps si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la decadenza ai sensi dell'art. 47, d.p.r. 639/70.

Ai sensi del primo comma di tale disposizione, per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

L'ultimo comma aggiunge che le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.

Ritiene peraltro il giudicante che tale decadenza investa le sole differenze relative ai ratei antecedenti di oltre tre anni la data della domanda giudiziale.

Nel merito, l'oggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione della pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa in Svizzera: il ricorrente, infatti, si duole del fatto che l'INPS gli abbia liquidato la pensione assumendo come base di calcolo non già la retribuzione effettivamente percepita in tale Paese (come a suo avviso avrebbe dovuto fare in virtù del disposto dell'art. 1, L. n. 283/1973, che, nel ratificare la Convenzione stipulata tra l'Italia e la Svizzera in materia di sicurezza sociale del 4.7.1969, aveva fissato il principio secondo cui il calcolo della pensione sarebbe stato effettuato come se l'assicurato avesse lavorato in Italia), bensì una retribuzione teorica, ottenuta rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi previdenziali che sarebbero stati dovuti qualora avesse effettivamente lavorato in Italia, secondo modalità poi consacrate dall'art. 1, comma 777, L. n. 296/2006, che, nel dettare l'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 2°, d.P.R. n. 488/1968, ha previsto che esso s'interpreti nel senso che «in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando



l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono», facendo salvi «i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Tale disposizione, già scrutinata dalla Corte Costituzionale, costituisce preclusione all'accoglimento della domanda. Né vale richiamarsi a pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dalle quale non discende la caducazione della norma nazionale ma semmai il diritto al risarcimento del danno.

Deve comunque rilevarsi che quelle pronunce furono emesse in relazione a casi in cui la novella legislativa era intervenuta medio termine, a ricorso giudiziario già avviato.

Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, rigetta il ricorso;

compensa le spese di causa.

Così deciso in Padova, li 8.04.25.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa

